

Il Presidente

Roma, 15 Marzo 2018
prot.U/032/2018

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

Caro Presidente,

ti informo che il Tar Puglia, Sezione distaccata di Lecce con una recentissima sentenza ha chiarito limiti e termini entro i quali è possibile lo svolgimento di attività di intrattenimento negli stabilimenti balneari.

Si osserva che l'esercizio dell'attività di intrattenimento danzante con somministrazione di bevande alcoliche è in linea di massima consentito ai titolari e gestori di concessioni demaniali adibite a strutture balneari (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate).

La fattispecie esaminata dal TAR Puglia, sezione distaccata di Lecce, riguardava l'ordinanza Balneare della Regione Puglia dell'anno 2017 che all'art.1 comma 2 individuava come consentite tra le attività commerciali e accessorie delle strutture balneari oltre all'esercizio di bar e ristoranti, anche l'intrattenimento mediante attività musicali e danzanti, **nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni.**

Inoltre la modalità di svolgimento dell'attività di intrattenimento danzante e della somministrazione di alcolici nelle strutture balneari trova conforto nelle specifiche

previsioni di cui all'art. 6 comma 2 *quinquies* del D.L. 117 del 2007, convertito con Legge n.160 del 2007 e modificato dall'art. 54 della legge n.120 del 29/07/2010, che statuisce: *“i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 86 TULPS sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente e, ove adottati dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17,00 e non oltre le ore 20,00”*.

L'Ordinanza Balneare della Regione Puglia dell'anno 2017 di cui sopra, all'art. 1 individua una disciplina generale, mentre all'art. 3 comma 1 lettera m), s) e t) sono previste delle limitazioni, quali:

-divieto di organizzare feste e altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta e altri provvedimenti previsti da norme specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;

-divieto di tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13.30 e le ore 16.00;

-divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e comunque non oltre quattro ore complessive al giorno per lo svolgimento di giochi e attività ludico motorie (in tal caso gli apparecchi sonori devono essere posizionati al di fuori della battigia e la stessa non potrà mai essere occupata per l'esercizio delle predette attività ed i livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non recare disturbo all'utenza balneare).

Pertanto, emerge chiaramente da quanto esposto che le attività di intrattenimento danzante e di diffusione sonora sono consentite ai titolari e gestori di strutture balneari, in quanto astrattamente connesse e complementari rispetto all'attività principale cui accedono, che è quella della balneazione. Le attività di cui trattasi, proprio in ragione dell'accessorietà e complementarietà, non solo devono essere supportate dai titoli e dalle autorizzazioni richieste in via generale dalla legge o dai regolamenti di riferimento (ad esempio quella relativa alla somministrazione di alcolici o le altre prescritte dal TULPS), ma deve altresì soggiacere alle specifiche limitazioni connesse appunto alla specifica localizzazione nell'ambito di un'area facente parte del demanio marittimo e destinata alla balneazione.

In conclusione, il titolare o gestore di struttura balneare è tenuto ad astenersi dalla diffusione sonora ad alta intensità acustica (Ordinanza Balneare 2017 della Regione



Puglia, art. 3 comma 1 lett. s), nonché a rispettare la fascia oraria di divieto di diffusione sonora dalle 13.30 alle 16.00, nonché ancora di non superare le quattro ore complessive della giornata per l'esercizio dell'attività di intrattenimento musicale. Tali limitazioni sono finalizzate a non arrecare disturbo all'utenza balneare che costituisce il fruitore naturale dell'attività di balneazione.

Deve pertanto ritenersi **non necessaria alcuna specifica autorizzazione per l'esercizio dell'attività di intrattenimento danzante e di diffusione di musica nell'ambito della fascia oraria dalle 16.00 alle 20.00 e nel rispetto delle prescrizioni su indicate. E' richiesta apposita autorizzazione per lo svolgimento di feste, eventi musicali o intrattenimenti danzanti da realizzarsi in orario diverso da quello sopraindicato o successivo rispetto all'orario di chiusura della struttura balneare ovvero anche per specifiche ed occasionali ipotesi di attività di intrattenimento danzante e di diffusione sonora nelle fasce orarie consentite ma con modalità di esercizio derogatorie rispetto alle regole ordinarie** (ad. es. con emissioni sonore ad alto livello di intensità o con modalità tali da integrare una temporanea incompatibilità con l'attività di balneazione, connesse – in ipotesi – all'organizzazione di un evento musicale o festa danzante, con carattere quindi di assoluta eccezionalità).

Cordiali saluti.

Maurizio Pasca

